



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 583/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 17/18/SIR
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA RADIO ASCOLI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11
E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26
NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. n. 17/18/SIR del 27 settembre 2018;

VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 11 ottobre 2018 dalla Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della Società

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 11 ottobre 2018 il legale rappresentante della Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata ha dichiarato che la predetta società, pur avendo presentato la domanda per la richiesta di contributi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per il giornale periodico diocesano “La Vita Picena” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 250/1990, non ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, rinunciando al contributo per l’anno 2017. Lo stesso legale rappresentante ha fatto presente che la Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata, avendo rinunciato alla richiesta di contributi, era, pertanto, tenuta a trasmettere la comunicazione annuale 2018 entro i termini ordinari previsti dall’articolo 11, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. e non entro il 31 gennaio.

2. Valutazioni dell’Autorità

Alla luce della dichiarazione formulata dal legale rappresentante della Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata, il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, con nota del 22 ottobre 2018, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria di comunicare quali imprese editrici avessero rinunciato ai contributi o risultassero decadute per non aver inviato al predetto Dipartimento, entro i termini di legge, la documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per l’anno 2017.

In data 21 novembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha trasmesso a questa Autorità l’elenco delle imprese editrici decadute dal contributo per l’anno 2017 per non aver inviato, entro i termini di legge, la documentazione necessaria al completamento della domanda, tra le quali risultava la Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata.

L’Autorità ritiene, pertanto, opportuno archiviare il procedimento sanzionatorio n. 17/18/SIR in quanto non sussistono gli estremi per procedere all’irrogazione della sanzione. La Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata, non avendo completato la domanda di richiesta del contributo 2017 e avendo rinunciato allo stesso, non era tenuta a trasmettere la comunicazione annuale 2018 entro il 31 gennaio 2018 - termine previsto dall’art. 11, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. per le sole imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - ma entro i termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbligo a cui la predetta Società ha adempiuto trasmettendo la comunicazione annuale in data 24 luglio 2018.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, altresì, che la Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 17/18/SIR avviato nei confronti della Radio Ascoli Società a Responsabilità Limitata - c.f. 00323930446.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi